



## CITTÀ DI FASANO

DIREZIONE POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA – ECOLOGIA – S.U.A.P

**Ordinanza n. 25 del 22 aprile 2013**

**Oggetto: istituzione stalli di sosta consentita ai veicoli al servizio di persone invalide munite di apposito contrassegno e corridoi di transito nei centri abitati del territorio di Fasano.**

### II DIRIGENTE

- **viste** le numerose segnalazioni pervenute al Comando in intestazione con cui veniva richiesta l'istituzione di strutture e segnaletica per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide nei centri abitati del territorio di Fasano;
- **considerato** che, vista la vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, nel territorio comunale si rende necessario garantire un'ampia disponibilità di spazi riservati alla circolazione e sosta di veicoli con esposto l'apposito contrassegno per disabili;
- **considerato**, altresì, che le zone di seguito elencate sono ad alta densità di traffico e risultano alcune del tutto prive e altre con un numero insufficiente di spazi riservati a persone con disabilità motoria;
- **ritenuto**, pertanto, necessario istituire stalli di sosta e corridoi di transito al servizio di persone invalide in alcune zone ricadenti nei centri abitati del territorio di Fasano;
- **visto** il parere positivo di questo Comando;
- **visto** l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;
- **visti** gli artt. 5, comma 3, e art.7, comma 1, lett. d, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992;
- **visti** gli art. 188 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e l'art. 381 del D.P.R. n. 495/1992;
- **vista** la Legge n. 236 del 1989 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";
- **visto** il D.P.R. n. 503 del 24.7.1996 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici";
- **visto** il D.P.R. n.151 del 30 luglio 2012 "Regolamento recante modifiche al D.P.R. n. 495/1992",

per i motivi in premessa indicati

## **ORDINA**

**l'istituzione di n. 4 corridoi di transito al servizio delle persone invalide con divieto di sosta ex art. 158, comma 2, lettera g, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 nelle seguenti vie dei centri abitati del territorio di Fasano:**

- n. 1 corridoio di transito in via Bosforo, all'altezza del civico 27, dell'abitato di Savelletri;
- n. 1 corridoio di transito in via Pola, all'altezza del civico 25, dell'abitato di Savelletri;
- n. 1 corridoio di transito in via Chillini, all'altezza del civico 40/B, dell'abitato di Fasano;
- n. 1 corridoio di transito in via Lagravinese, all'altezza del civico 12, dell'abitato di Fasano.

## **ORDINA altresì**

**che siano istituiti n. 3 stalli di sosta riservati a veicoli con esposto l'apposito contrassegno per portatori di handicap, di cui alla figura V.4 del Regolamento del C.d.S. nelle seguenti vie dei centri abitati del territorio di Fasano:**

- n. 1 stallo in via Caroli, all'altezza del civico 61, dell'abitato di Fasano;
- n. 1 stallo in via Brindisi, all'altezza del civico 23, dell'abitato di Torre Canne;
- n. 1 stallo in via Oroboni, all'altezza del civico 51, dell'abitato di Pezze di Greco.

## **DISPONE**

**La presente Ordinanza entrerà in vigore dal 24 aprile 2013 .**

Essa sarà resa esplicita al pubblico mediante l'apposizione in loco della segnaletica prescritta, come previsto dal vigente C.d.S.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzionati così come disposto dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

E', altresì, ammesso, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate all'art. 74 del D.P.R. n.495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

## **DISPONE INFINE**

- che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Fasano e pubblicazione sul sito internet [www.comune.fasano.br.it](http://www.comune.fasano.br.it)

*Il Dirigente  
dott. Giuseppe Carparelli*